

IL SINDACO

VISTI I RIFERIMENTI NORMATIVI:

- l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 che disciplina il controllo sanitario degli animali macellati a domicilio;
- il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;
- la Legge Regionale 03/09/1984, n. 30;
- il Decreto Legislativo n. 333/98 ;
- il tariffario unico nazionale relativo all'incentivazione alla produttività di cui al D.P.R. 25/06/1983, n. 348, recepito con delibera di G.R. del 09/02/1998, n. 224;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999;
- l'Ordinanza Ministeriale del 28 luglio 2001;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- i Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882/2004
- il Regolamento CE n. 2075/2005;
- il Regolamento CE n. 1665/2006;
- la delibera di Giunta Regionale n. 195 del 05/03/2008;
- l'Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2008, norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni;
- la Delibera di Giunta n. 195 del 03/03/2008 sulle linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE n. 2075/2005;
- l'Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2008, misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica;
- il D.P.G.R. n. 28 del 07/04/2011 -Misure straordinarie per la movimentazione dei suini nel territorio della Regione Calabria per la diminuzione del rischio di diffusione della Malattia Vescicolare suina;
- il D.P.G.R. n. 81 del 04/08/2011 - Piano Regionale di controllo del benessere animale 2011/2014;
- il D.P.G.R. n. 83 del 04/08/2011 - Piano di Monitoraggio straordinario per il controllo delle disinfezioni di cui alle disposizioni dell'O.M. 12 Aprile 2008 per il controllo della M.V. del suino;

O R D I N A

- che la macellazione dei suini destinati al consumo familiare, regolarmente muniti di mod. 4 (modello rosa), può avvenire a domicilio purché in locali idonei ed igienici;
 - che la suddetta macellazione deve avvenire previa domanda dell'interessato presso l'ufficio preposto del Comune, indicando data e orario con almeno gg. 7 (sette) di preavviso;
 - che l'ufficio preposto del Comune provveda ad informare per tempo il Veterinario Ufficiale circa i suini da sottoporre a macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni;
 - che le carni dei suini macellati devono essere sottoposte anche ad esame trichinoscopico;
- il corrispettivo dovuto è di € 14,00 per la visita di ogni suino macellato, comprensivo del 2% di E.N.P.A.V., più il rimborso delle spese chilometriche e € 1,00 da conferire all'I.Z.S. di Catanzaro per esame trichinoscopico, quantificata in modo forfettario in € 8,00, **per un totale di € 22,00 importo da corrispondere per l'attività svolta dal lunedì al venerdì;**
- il corrispettivo dovuto è di € 25,00 per la visita di ogni suino macellato, comprensivo del 2% di E.N.P.A.V., più il rimborso delle spese chilometriche e € 1,00 da conferire all'I.Z.S. di Catanzaro per esame trichinoscopico, quantificata in modo forfettario in € 8,00, **per un totale di € 33,00 importo da corrispondere per le prestazioni rese nei giorni di sabato, domenica e festivi;**

I contravventori alle disposizioni obbligatorie di legge, saranno puniti in osservanza alle norme vigenti in materia.

I Responsabili dei Servizi Veterinari delle A.S.P. e gli Agenti della Forza Pubblica, ciascuno per la propria parte di competenza, sono tenuti a far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 03.01.2013

IL SINDACO
DR. DOMENICO POLIFRONI